

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	277
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BRONZUTO ed altri: Interpretazione autentica del primo comma lettera b) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1834);	
CAROLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (1835)	277
PRESIDENTE	277, 278, 279, 281, 282, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
BADALONI MARIA	297, 298, 299
BIASINI	278, 287, 302
BINI	285
BRONZUTO	281, 282, 286, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 301
BUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	279, 292, 295, 296, 298, 300, 304
CANESTRI	288, 301
GIOMO	278, 282
GIORDANO	287, 288, 294, 297
GRANATA	296, 299
RACCHETTI	286
RAICICHÌ	284, 299
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	278, 281, 282, 286, 291, 294, 295, 298, 299, 300, 301
SPIELLA	281, 297, 298
TEDESCHI	282, 287, 288, 290, 296, 299
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	302

La seduta comincia alle 9,50.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mitterdorfer e Rognoni. Per la discussione delle proposte n. 1834 e 1835 i deputati Berté, Calvetti, Cattaneo Petrini Giannina, Dall'Armellina, D'Antonio, Loperfido, Mattalia, Natta, Rausa, Scionti e Sullo sono rispettivamente sostituiti dai deputati Erminero, Maggioni, Lima, Vaghi, Schiavon, Di Benedetto, Taormina, Di Puccio, Pisoni, D'Angelo e Speranza.

Seguito della discussione delle proposte di legge Bronzuto ed altri n. 1834 e Caroli ed altri n. 1835, concernenti l'interpretazione autentica del primo comma lettera b) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Bronzuto ed altri n. 1834 e Caroli ed altri n. 1835 concernenti l'interpretazione autentica del primo comma lettera b) dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.

Come i colleghi ricordano, nella seduta seduta del 19 dicembre abbiamo dovuto in-

terrompere la discussione generale, che riprendiamo nella seduta odierna.

GIOMO. Non ho altro da ribadire se non quello che ho già espresso in sede referente su questi provvedimenti. La mia parte politica non è sostanzialmente contraria alla proposta di legge Caroli ed altri, così come è stata formulata nell'ultima stesura, mentre non siamo d'accordo sulla proposta di legge Bronzuto ed altri. Non siamo d'accordo perché avevamo delle perplessità di ordine costituzionale. Infatti siamo stati noi a chiedere che fosse rimessa per il parere alla Commissione affari costituzionali, della quale accettiamo il giudizio, anche se rimanevano per noi delle riserve. Soprattutto abbiamo due preoccupazioni; di contemperare nello stesso tempo i diritti di coloro i quali insegnano già educazione fisica pur non avendo titoli sufficienti per insegnarla, e nello stesso tempo difendere i giovani studenti dell'ISEF, i quali non debbono in futuro essere danneggiati da una situazione che cristallizza tutti i posti, per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione fisica.

BIASINI. Dei due progetti al nostro esame quello che, a mio avviso, potrebbe costituire la base di un'approfondita discussione è la proposta di legge Caroli ed altri, a patto che, dopo che il Governo avrà esposto la sua posizione, si veda se c'è la possibilità di qualche emendamento migliorativo. Non posso dichiararmi favorevole alla proposta Bronzuto, perché mi sembra che con essa ancora una volta si tenda a sanzionare, col solito sistema derogatorio un fatto compiuto, e soprattutto a dequalificare la preparazione degli insegnanti di educazione fisica e l'importanza dell'ISEF, nel momento in cui universale appare la tendenza ad una sempre maggiore qualificazione culturale, tecnica e professionale dell'insegnante in genere, di quella di educazione fisica in particolare, dati i compiti di maggiore responsabilità che a questi docenti si preparano nel quadro di un'estensione dell'insegnamento. Chiediamo il biennio universitario per i maestri elementari, chiediamo con l'articolo 44 della legge universitaria, in discussione al Senato che l'ISEF si trasformi in facoltà universitaria: vogliamo giustamente rivalutare questa disciplina che, nel quadro di una scuola rinnovata, dovrebbe avere una importanza superiore a quella che ha attualmente, ma nei fatti, nulla si fa per una effettiva rivalutazione dell'insegnamento.

Quindi il problema è, sì, quello di tenere conto dei diritti degli insegnanti che hanno

prestato un determinato servizio, ma a patto che i provvedimenti adottati non finiscano col vanificare l'importanza e la funzione stessa degli istituti di educazione fisica.

In questo quadro, a me pare, che la proposta di legge Caroli ed altri costituisca la base per un provvedimento che possa rispondere a questa doppia esigenza, di tenere conto di uno stato di fatto eccezionale e straordinario, senza però pregiudicare i giusti diritti di coloro i quali hanno frequentato gli ISEF, o che li stanno frequentando, senza metterci su di un piano che potrebbe apparire, a torto o a ragione, come intenzionale proposta di svalutare un insegnamento che va invece potenziato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do la parola al relatore, per la replica.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. La discussione sulle due proposte di legge all'ordine del giorno nel corso della seduta precedente, è stata la più ampia possibile. Dalla stessa sono emerse tesi sostanzialmente convergenti, anche se, per talune di esse, è necessario considerare alcuni aspetti particolari.

Le più importanti — dopo una valutazione di fondo sostanzialmente positiva — possono ridursi a due. La prima è quella di considerare acquisito da parte di coloro, che nell'anno scolastico precedente al 1969-70 hanno ottenuto, come che sia, l'insegnamento, il diritto di aspirare alla nomina a tempo indeterminato, confermando quindi l'interpretazione favorevole della lettera b) dell'articolo 4 della legge n. 282. La seconda (sottolineata nell'intervento dell'onorevole Moro Dino, ed ora anche in quelli dei colleghi Biasini e Spitella) è quella di considerare anche il rapporto con gli istituti superiori di educazione fisica non in quanto tali, ma come strumenti che preparano didatticamente gli aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica; si tratta, in ultima analisi, non tanto di conservare delle posizioni, quanto di dare alla scuola una preparazione specifica nel settore.

È poi emersa come comune la volontà di attestarsi sulla proposta di legge Caroli ed altri, sopprimendone, però, gli articoli 2 e 3. Si tratta di posizioni che il relatore non ha difficoltà a condividere, anche sotto il profilo delle sue responsabilità.

Detto questo, occorre però esaminare il problema successivo al riconoscimento di questa nomina a tempo indeterminato. Bis-

gna tenere presente che in tutti questi casi non esiste un titolo di studio che permetta di accedere agli esami di abilitazione; siamo quindi in un settore squisitamente aspecifico.

Se le informazioni raccolte sono esatte, sarebbero oltre seimila i soggetti impegnati in questa vicenda. Non tutti questi insegnanti, naturalmente, hanno orari di cattedra: per molti, moltissimi di essi, si tratta di spezzoni di orario, un po' per difficoltà inerenti alle cattedre stesse, un po' per l'ubicazione delle scuole.

Ferma restando, dunque, la volontà emersa in Commissione a proposito della nomina a tempo indeterminato per questi insegnanti, sarebbe necessario, per valutare in prospettiva il fenomeno, sapere cosa ci si propone di fare a questo proposito; ed in questo senso mi permetto di rivolgere un invito al Governo. Penso infatti esista da parte nostra il dovere di sapere come questo si organizzerà, trattandosi di insegnanti aspecifici, e di un arricchimento culturale da parte di coloro che intendono entrare stabilmente nella scuola. Queste persone devono sapere quali possibilità vengono loro offerte con queste disposizioni.

Non mi sono fermato (i colleghi lo avranno notato) sulle possibili interpretazioni del termine « incaricato »: mi sembra infatti che si tratti di aspetti successivi e di carattere formale, sui quali non sarà poi difficile raggiungere l'accordo.

Detto questo, vorrei proporre alla Commissione l'accoglimento della proposta di legge, con un emendamento, se possibile, all'articolo 4 (mi riferisco, è evidente, alla proposta di legge Caroli), dove si dice cioè che « Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti... possono essere effettuati » proporrei di dire invece « sono effettuati »; togliendo dal testo questo carattere di possibilità, e dandogliene invece uno di precettività, penso si ottenga una maggiore precisione. In questo modo terremo conto di una gerarchia di valori nei riguardi di coloro che — essendo titolari, o abilitati, o diplomati, o in possesso di titolo che consente loro l'accesso agli esami di abilitazione — hanno, com'è giusto la precedenza su tutti coloro i quali possono vantare a proprio merito soltanto l'anno di insegnamento 1967-68.

Per quanto riguarda il relatore, egli ha terminato; se il rappresentante del Governo pensa di poter aggiungere qualcosa circa il futuro di questa categoria, lo solleciterei vivamente a farlo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'interpretazione autentica del noto periodo dell'articolo 4, lettera b), della legge n. 282, solleva, per le possibili sue conseguenze, un problema che la Commissione ha già ampiamente valutato. Mi permetto tuttavia di fornire degli elementi di fatto, dei dati quantitativi, che possono guidare il nostro giudizio, soprattutto per le conseguenze che se ne possono trarre dal punto di vista legislativo.

Nel 1968-69 sono stati 6.154 gli insegnanti che hanno ottenuto un incarico di educazione fisica, essendo sforniti del titolo di studio prescritto. Di questi, 1.131 ricoprivano posti corrispondenti a cattedre, oppure cattedre vacanti, mentre 5.023 ricoprivano posti non corrispondenti a cattedre, secondo l'ordinamento attuale.

D'altra parte, questa è la disponibilità di cattedre vacanti: cattedre maschili, 1.931; cattedre femminili, 1.517. Di queste, una parte dev'essere considerata già impegnata per concorsi o per graduatorie pendenti; una parte, invece, è disponibile per future nomine.

Se procedessimo al riconoscimento dell'incarico a tempo indeterminato per tutti i seimila circa insegnanti che potenzialmente vi avrebbero titolo per il corrente anno scolastico, determineremmo una situazione contrastante con l'interesse della scuola, in generale, ed anche di coloro che attualmente stanno frequentando gli istituti superiori di educazione fisica.

Questa situazione riguarda — com'è evidente per tutti — l'interesse della scuola sotto il profilo della materia di cui si tratta e l'interesse di giovani studenti che hanno scelto la via che gli ordinamenti attuali offrono per qualificarsi in questo specifico insegnamento; se noi trascurassimo queste conseguenze, compiremmo un'azione imprudente.

L'articolo 4 della proposta di legge Caroli ed altri risolve il problema solo sotto un certo aspetto; il Governo è d'accordo nel rendere precettiva la norma, ma tutto questo non risolve il problema nella sua sostanza in quanto l'ipotesi avanzata con l'articolo 4 della proposta di legge Caroli ed altri è quella che un diplomato o a maggior ragione un abilitato si presenti e venga assunto in sostituzione dell'insegnante sprovvisto di titolo, al secondo anno di applicazione. Ma la esistenza di posti vacanti e il gettito attuale presumibile dei diplomati dell'ISEF non sono tali da consentire di occupare tutti i posti con i nuovi diplomati,

perciò noi avremmo delle persone che continuerebbero ad insegnare ed altre — e non è cosa meno grave — che avendo insegnato verrebbero ad interrompere questa loro attività. In tutti e due i casi si porrebbe un problema. È sembrato, allora, opportuno al Governo cogliere questa occasione per tentare di affrontare la questione in modo da evitare il riprodursi del fenomeno.

Naturalmente la questione viene esaminata nell'ambito degli ordinamenti vigenti; nel fare la sua proposta il Governo prescinde da un giudizio relativamente a quella che potrà essere la riforma degli istituti superiori di educazione fisica, per i quali può anche essere ipotizzata una certa evoluzione nel senso di vera e propria facoltà universitaria, il che dovrebbe comportare anche l'abolizione del numero chiuso. Allo stato attuale delle cose, però, gli ISEF hanno un certo ordinamento fissato dalla legge n. 88 del 1958. La soluzione, quindi, che noi ci proponiamo non può che trovarsi nell'ambito degli ordinamenti vigenti; ed allora si propone di condizionare (cioè significa dare al provvedimento un valore che va al di là dell'interpretazione autentica, in quanto assume un valore di propria modificazione della legge n. 282) l'incarico a tempo indeterminato all'iscrizione all'ISEF per l'anno scolastico 1970-1971, in quanto l'anno scolastico attuale è già troppo avanzato e non può consentire ulteriori iscrizioni.

Ovviamente si deve anche permettere agli istituti superiori di educazione fisica di bandire dei concorsi speciali per ammettere questi insegnanti che diventerebbero anche degli studenti. Quindi, un concorso speciale che non dovrebbe, tuttavia, significare qualcosa di diverso e, soprattutto, qualcosa di minore sia sotto il profilo dei requisiti che si chiedono per l'ammissione agli istituti superiori di educazione fisica, sia sotto il profilo dell'impostazione dei corsi come durata, come programma, come impostazione didattica, perché il pensiero del Governo è che questi insegnanti-studenti debbano conseguire il diploma per le vie normali che sono state seguite da tutti coloro che sono entrati in possesso del diploma stesso.

Permanendo la condizione di iscritti all'istituto superiore di educazione fisica, continuerebbe anche per essi la condizione di incaricati a tempo indeterminato. Il tempo consentito a questi studenti-insegnanti non poteva essere quello normale dei tre anni, in quanto si può prevedere che l'insegnamento e le difficoltà di frequenza possano costituire una maggiore difficoltà al superamento delle pro-

ve; si è allora previsto un periodo di sei anni, cioè un tempo doppio di quello normalmente necessario per conseguire il diploma.

Si viene però a porre, qualora questa ipotesi venga tradotta in una norma, una ragione di equità con coloro che hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso bandito dall'ISEF. Ma il numero chiuso non sembra potersi abolire in questa sede. Si ritiene però giusto ammettere questi idonei — dell'ultimo concorso — agli ISEF. Ciò oltre che per una ragione di equità, anche per poter riuscire ad avere tutto il personale necessario per l'insegnamento dell'educazione fisica fornito di diploma nel giro di alcuni anni, cioè entro il 1973. Infatti, entro quella data noi avremo un numero sufficiente di diplomati, vuoi per coprire i posti vacanti, vuoi per rispondere all'esigenza — probabilmente permanente, in una certa misura — di attribuire incarichi per i cosiddetti spezzoni di orario (che oltre un certo limite resteranno, almeno per quanto riguarda la scuola media).

Questa è l'operazione che ci si propone e che vuole, fra l'altro, prevenire eventuali provvedimenti straordinari, assimilabili ai corsi speciali, che furono attuati nel passato proprio per integrare le vie normali di formazione.

Questo è lo spirito degli emendamenti del Governo che sono stati distribuiti e che, indubbiamente, i colleghi vorranno esaminare perché la loro formulazione potrà essere oggetto di valutazioni e, probabilmente, anche di proposte integrative. Il primo comma, aggiuntivo, stabilisce appunto la condizione, e, in questo caso, noi modifichiamo la legge n. 282, ma per delle ragioni e delle motivazioni che a noi sembrano irrinunciabili. Il secondo comma, indicato nell'emendamento, è una autorizzazione che la legge dà a favore degli ISEF per consentire ad essi di emettere, in deroga alla legge istitutiva, un piano speciale di ammissione, precisandosi « mediante esami, e previa visita medica » perché negli ordinamenti attuali è previsto l'esame ed è prevista la visita medica.

Evidentemente qui il limite di età viene derogato e quindi si fa riferimento specifico a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, cioè coloro che hanno avuto l'incarico a tempo indeterminato in virtù dell'interpretazione che noi diamo.

Il terzo comma riguarda gli idonei; successivamente, con decreto del ministro della pubblica istruzione, verrà stabilito il contingente degli studenti da ripartire fra i diversi istituti superiori di educazione fisica.

Il penultimo comma autorizza il ministro a disporre il comando di settanta professori di ruolo di educazione fisica presso gli istituti superiori di educazione fisica.

Questo si rende necessario per consentire l'insegnamento delle discipline tecnico- addestrative, che non potrebbero essere insegnate, non avendo gli istituti superiori di educazione fisica il personale necessario per questi insegnamenti.

L'articolo 2 nel testo degli emendamenti disciplina invece la formazione della graduatoria, e stabilisce tre gruppi di candidati: gli abilitati, i diplomati, e questa ultima categoria, cioè i seimila, per i quali si riafferma il condizionamento dell'iscrizione agli ISEF.

Questo è quanto propone il Governo, e mi pare risulti evidente l'intenzione che lo ha mosso.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla scelta del testo base su cui discutere.

BRONZUTO. Mi pare che le proposte di legge in discussione siano sorte dalla necessità di interpretare autenticamente un comma di una certa legge; ora tutte quelle che sono norme integrative o di modifica della legge precedente, non possono che essere considerate emendamenti a quello che è lo scopo fondamentale della nostra discussione.

Quindi, secono me, come testo base bisogna assumere la proposta di legge n. 1834.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Mi parrebbe che dal contesto di tutta la discussione generale, siano emerse volontà di adesione alla proposta di legge Caroli ed altri, ma sopprimendo della medesima l'articolo 2 e 3.

Questo è stato un fatto rilevato da tutta la Commissione. Parrebbe più completa la proposta di legge Caroli rispetto alla proposta di legge Bronzuto; quindi credo che sarebbe opportuno scegliere come testo base la proposta di legge n. 1835.

BRONZUTO. Noi non abbiamo difficoltà ad accettare per vero quello che dice il relatore, cioè che dalla discussione generale era emersa una volontà pressoché generale di accettare gli articoli 1 e 4 della proposta di legge Caroli ed altri, precisando che sull'articolo 4 noi ci saremmo astenuti. Infatti, come risulta dal verbale della precedente riunione, tutti gli intervenuti, tranne i liberali, che mi pare non fossero presenti, concordarono che il punto sostanziale era l'articolo 1, sia della proposta Bronzuto che di quella Caroli sul quale, ripeto, c'era un accordo generale.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base, la proposta di legge Caroli ed altri.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto per l'anno scolastico 1968-69 agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

BRONZUTO. Prima di passare ai commi aggiuntivi, volevo osservare che l'articolo unico, nella nostra proposta di legge, mi sembra leggermente più preciso di quello della proposta di legge Caroli ed altri, in quanto noi precisiamo anche quale deve essere il periodo di servizio prestato da questi insegnanti. Invece, con la dizione imprecisa della proposta di legge Caroli ed altri, non si indica esattamente il periodo di insegnamento che questi insegnanti hanno dovuto compiere nell'anno scolastico 1968-1969.

L'articolo unico della nostra proposta di legge recita alla fine: « per il periodo di tempo previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 ». Quindi, propongo che l'articolo 1 della proposta di legge n. 1835, venga sostituito con l'articolo unico della proposta di legge n. 1834.

SPITELLA. A me sembra opportuno che nel testo che approveremo sia inserita la specificazione contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge Caroli ed altri, che parla di « insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina ».

REALE GIUSEPPE, Relatore. Raccogliendo la giusta considerazione dell'onorevole Bronzuto, e d'altra parte aderendo anche alla tesi dell'onorevole Spitella, vorrei proporre un emendamento all'articolo 1 della proposta di legge Caroli ed altri: dopo le parole « si intende la nomina conferita dal provveditore

agli studi o dal capo di istituto per l'anno scolastico 1968-69 » propongo di aggiungere le altre: « prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 ». In questa maniera verrebbero integrati i due concetti espressi dai colleghi e la dizione del testo sarebbe abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di presentarmi per iscritto questo suo emendamento, sul quale il Governo si dichiara favorevole.

BRONZUTO. In questo caso, signor Presidente, ritiro l'emendamento che avevo proposto, e aderisco invece a quello ora enunciato dal relatore.

GIOMO. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Se non ho capito male, lo onorevole Reale ha voluto dire che noi liberali non eravamo d'accordo sull'impostazione proposta.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. No, sulla proposta di legge Bronzuto ed altri, per ragioni di ordine costituzionale.

GIOMO. Noi eravamo d'accordo circa l'accoglimento dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della proposta di legge Caroli ed altri.

Ma ci troviamo ora di fronte a un fatto nuovo, di fronte ad una nuova proposta di legge: parliamoci chiaro. Cambia persino il titolo: non è più una interpretazione autentica; qui si tratta di un nuovo provvedimento che, secondo noi, anche con gli emendamenti proposti dal Governo, è migliore; per cui le perplessità che potevamo conservare vengono superate.

Con gli emendamenti proposti dal Governo, infatti, si ottiene innanzi tutto il vantaggio di non svalutare gli istituti superiori di educazione fisica. Inoltre tutti i problemi che avevano portato alla presentazione delle due proposte di legge vengono ora inseriti nell'alveo naturale degli istituti di educazione fisica. Quanto a questi, ripeto ora un auspicio che noi avevamo formulato anche nel corso della precedente legislatura: che essi diventino istituti di Stato, e come tali vengano normalmente strutturati nell'ambito universitario.

Questo è un motivo che non è stato sottolineato, mentre credo sia opportuno farlo, proprio in relazione a quanto già altri colleghi, come l'onorevole Biasini, hanno avuto modo di dire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento proposto dal relatore, sul quale il Governo si è dichiarato favorevole:

All'articolo 1 dopo le parole: « capo di istituto » *inserire le parole:* « prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 ».

(È approvato).

Dobbiamo a questo punto esaminare l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 1:

Aggiungere all'articolo 1 i seguenti commi:

« Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-70 debbesi intendere a tempo indeterminato sempreché dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, a parziale deroga della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale di ammissione mediante esami, previa visita medica, per l'anno accademico 1970-71, riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative ».

TEDESCHI. Consentitemi di dire, con tutta franchezza, che questi commi aggiuntivi all'articolo 1 — che lo contraddicono completamente — proposti dal Governo rischiano di trascinare il Parlamento nel ridicolo. Rima-

niamo cioè, in questo caso, di fronte al tentativo del Governo di eludere quanto disposto da una legge che è già stata approvata e pubblicata, e che il Governo avrebbe soltanto il dovere di porre in esecuzione.

Che il significato di quella legge fosse quello che diciamo lo abbiamo confermato anche un momento fa, con il nostro voto, accogliendo l'emendamento proposto dal relatore, e dichiarandoci sostanzialmente d'accordo sull'articolo 1 della proposta di legge Caroli.

Non serve a nulla che l'onorevole Buzzi abbia dichiarato che il provvedimento in esame è qualcosa di più che una legge di interpretazione, perché questo lo vede chiunque. Resta da vedere se il Governo possa cambiare delle norme mediante emendamenti ad una legge interpretativa. Il Governo dovrebbe avere una sola possibilità: dare esecuzione alla legge Spigaroli, così com'è stata approvata e come l'abbiamo interpretata; e, ove non fosse d'accordo, presentare un disegno di legge per modificare quelle norme che non gli piacciono (ove trovasse una maggioranza che glielo consentisse).

Noi abbiamo molto insistito su questo punto, anche in sede di discussioni al Ministero (l'onorevole Buzzi me ne darà atto); ed anche in quel caso si era giunti a conclusioni di questo tipo: che poiché non era sembrato chiaro al ministero cosa fissava la lettera b) dell'articolo 4 della legge n. 282, si dovesse ricorrere all'autorità del Parlamento per precisare il contenuto di quella norma.

Invece si pretende ora, con questa legge, di affrontare tutta la materia relativa all'educazione fisica.

Allora, secondo me, questi commi sono troppi rispetto a questa legge, e sono troppo pochi per affrontare sul serio il problema dell'educazione fisica.

Ritengo che a tutti sarà successo in questo periodo, per la indecisione, per la indeterminatezza creata dal Ministero, di incontrarsi e discutere con gli studenti dell'ISEF di numerose città d'Italia; ebbene, uno dei punti per i quali essi avversavano l'applicazione dell'articolo 4 della legge Spigaroli, era quello del timore che si trovasse un modo indiretto per far sì che coloro i quali insegnavano senza il titolo avessero potuto prendere in un modo più facile e diverso da come avveniva nell'ISEF, e togliere loro il posto. Sostanzialmente, gli studenti dell'ISEF rivendicano la abolizione del numero chiuso, la esigenza che si vada al titolo universitario e che si allarghi l'insegnamento

dell'educazione fisica a gente qualificata. Infatti, non si comprende perché, nelle scuole elementari, un maestro debba insegnare la educazione fisica.

Ora, di fronte a questa tematica, della quale gli studenti sono consapevoli (questo li onora), questa legge in effetti non tende che a presentare un palliativo, e si muove sotto il profilo puramente formalistico, di fare in modo che chiunque sia nella scuola abbia un pezzo di carta, anziché una sostanziale preparazione all'attività che svolge.

Tornando allo spirito generale della legge Spigaroli, ha anch'essa un carattere transitorio in quanto tendeva ad assicurare l'insegnamento a coloro che venivano nominati dai presidi. Tutto questo continuerà a verificarsi perché, come ha detto l'onorevole sottosegretario, soltanto fra alcuni anni noi disporremo di un numero sufficiente di diplomati.

Ecco, dunque, lo scopo del primo comma, lettera b), dell'articolo 4: cioè, il personale che comunque insegna, con o senza titolo, non deve venire discriminato ai fini di quei vantaggi che la legge Spigaroli attribuisce agli insegnanti fuori ruolo. Questo comporterebbe un fatto fondamentale e cioè che le scuole possano funzionare sin dall'inizio dell'anno scolastico, ed inoltre che questi insegnanti vengano retribuiti come gli altri. Infatti, non si comprende perché questi insegnanti, che svolgono una attività uguale a quella degli altri, debbano essere retribuiti in modo diverso.

Si è molto agitato il fatto che questi insegnanti potessero togliere il posto a coloro che erano in possesso del titolo; tutto questo non è vero. Infatti, noi dichiarammo che l'articolo 4 della proposta di legge Caroli ed altri — nel quale veniva trattato questo argomento — era del tutto pleonastico, ma che eravamo disposti a farlo passare con la nostra astensione. In quell'articolo si precisava che i movimenti di coloro che erano in possesso di titolo venivano fatti anche sui posti occupati da coloro che non avevano il titolo.

Non capiamo, effettivamente, come si possa pensare, con un comma aggiuntivo, ad un nuovo sistema di reclutamento; a parte il fatto che, entrando nel merito di alcuni di questi commi, si trovano delle cose stranissime. È infatti una cosa veramente assurda dire: « Il comando si intende a tempo indeterminato quando... ». Inoltre, si autorizzano gli ISEF a bandire i concorsi, però il numero chiuso rimane: che cosa significa? Non è nemmeno serio stabilire che questa gente possa conseguire il titolo in sei anni.

Si dice poi che « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica paraggiati... ». Dobbiamo affrontare il problema generale — e il discorso dovrebbe essere fatto nell'ambito della riforma universitaria, se si vuol raggiungere qualche cosa — e non prendere, come risposta, 70 professori di ruolo nelle scuole statali ed inviarli negli istituti superiori di educazione fisica parificati. In questo modo, noi ci muoviamo in una direzione del tutto opposta a quella che seguono e rivendicano anche gli studenti.

Per queste ragioni, a me pare che questi emendamenti non debbano essere accolti. Infatti, mi sembra anche una cosa curiosa il fatto che un unico articolo abbia immediatamente dei commi aggiuntivi che vanificano quanto in quell'articolo viene stabilito. Inoltre, si tende ad introdurre un nuovo sistema di reclutamento: ebbene, tutto questo non può essere previsto in un articolo che intendeva soltanto dare una interpretazione autentica ad un comma della legge Spigaroli. Infine, ne verrebbe del ridicolo nei confronti del Parlamento, e che ha coinvolto già abbondantemente il Governo per i suoi traffici intorno a questa legge.

Si è riconosciuto che l'incarico viene dato oltre che dai provveditori anche dai presidi, cosa che non c'era bisogno di riconoscere, in quanto chi meglio di lei, onorevole Buzzi, può dirmi, che, se stiamo alla vecchia legge, nella quale era detto « incarico » che da il provveditore agli studi agli abilitati, noi dovremmo escludere dall'incarico a tempo indeterminato tutti coloro i quali non hanno un titolo di abilitazione.

Pertanto siamo disponibili, per una trasformazione, un adeguamento di tutta la materia, e tutto ciò lo vogliono anche gli studenti degli ISEF.

Il Governo presenti un disegno di legge, ma che venga ad introdurre questi commi aggiuntivi in una legge di interpretazione, ciò non può trovarci d'accordo.

Noi approviamo, per quello che valgono, l'articolo 1 e l'articolo 4, che garantiscono la priorità nell'insegnamento a coloro che sono forniti di titolo.

Bisogna essere tutti consapevoli che, se accettiamo gli emendamenti del Governo, noi sanciamo una discriminazione, in quanto veniamo a stabilire che insegnanti che svolgono lo stesso mestiere, solo perché non hanno un titolo, non ricevano nessuno dei vantaggi previsti dalla legge Spigaroli.

RAICICH. Potrei anche rinunciare a prendere la parola, dopo che il collega Tedeschi, ha motivato molto ampiamente le ragioni di merito, e anche le ragioni di metodo, per cui questi emendamenti presentati dal Governo ci paiono non accettabili.

Ma voglio atteggiarmi da un'altro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi ricorda che nella seduta di dicembre, in cui si cominciò ad affrontare questo problema, il ministro della pubblica istruzione chiese per il Governo una pausa di riflessione; anzi disse che la Presidenza del Consiglio intendeva verificare ed esaminare il problema, che a questo punto pareva addirittura un problema da « vertice », tanto si era complicato di spinte e di contro spinte in varie direzioni, tanto è vero che io non mi meravigliai quando ieri vidi che l'argomento non era all'ordine del giorno, mentre viceversa mi meravigliai quando ieri il Governo disse che era disponibile a che l'argomento fosse inserito all'ordine del giorno.

Niente certo proibisce al Governo di prendere posizione su proposte di iniziativa parlamentare per tentare di emendarle.

Ma qui non si tratta di emendamenti, ma di un travolgimento, e se ieri in sede di un'altra discussione il nostro gruppo è stato rimproverato per aver voluto introdurre in un determinato testo cose che sembrava non avessero riferimento con il decreto in esame, qui il Governo ci batte di molte distanze, perché fa una mezza riforma generale degli ISEF.

Parlo da profano, però ho avuto anch'io, come del resto quasi tutti noi, modo di comunicare con insegnanti di educazione fisica, con studenti degli ISEF, e con insegnanti che non provengono da questi istituti, e mi pare che siano venuti in luce, dalle dichiarazioni, e dalle illustrazioni che il sottosegretario Buzzi ha fatto della questione, e degli emendamenti che il Governo propone, alcuni fatti di una certa gravità, che credo sia opportuno chiarire.

Noi recentemente abbiamo sancito, con una legge della Repubblica, la indiscriminata (e a mio parere è stato un provvedimento opportuno) liberalizzazione degli accessi alle università.

Un anno fa, mi pare, togliemmo, su proposta dell'allora ministro Sullo, il numero chiuso alla facoltà di magistero.

Insomma con la legge della liberalizzazione, sommata alla legge sulla sperimentazione degli istituti professionali, assistiamo ad una cosa che ha scandalizzato anche qual-

che collega, cioè che per esempio le studentesse dell'istituto professionale femminile, possano iscriversi alla facoltà di fisica, a quella di lettere, ecc.

Per conto mio è un processo estremamente positivo, anche se è un processo che resterà vano se non sarà accompagnato da una profonda riforma, che per ora non abbiamo, negli istituti superiori secondari. Ma su questo argomento non è ora il momento di discutere.

Ma a questo punto non dobbiamo dimenticare, nel discutere il problema del collocamento degli insegnanti di educazione fisica, che tutta la struttura formativa degli insegnanti di educazione fisica data dagli ISEF, si è basata e si basa sul numero chiuso.

In secondo luogo, questi istituti superiori di educazione fisica sono in gran parte privati, cioè sono un qualche cosa che sfugge, non dico al controllo, che può essere una parola poco simpatica, e che molte volte è qualche cosa di opprimente, ma sfugge alla responsabilità in prima persona, del Governo.

Infine è noto che noi ci troviamo in una fase di transizione che è aperto, al Senato, il discorso sulla istituzione di corsi universitari, o in forma dipartimentale, o in altro modo, per la preparazione degli insegnanti di educazione fisica.

Invece questi ISEF, secondo gli emendamenti del Governo, avranno vita naturale per lo meno fino al 1975-76 (almeno così prevede il secondo comma dell'articolo 2). Si ignora dunque tutta la discussione che è in corso, su tutta una diversa strutturazione della preparazione degli insegnanti di educazione fisica. A questo punto o noi facciamo seriamente quello che i colleghi Bronzuto e Caroli hanno inteso fare, oppure noi affrontiamo attraverso uno strumento serio, organico e non frammentario, il problema della formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Cerchiamo allora di percorrere la via traversa costituita da questo provvedimento emendato, che (mi scusi l'onorevole sottosegretario) non è né carne, né pesce, perché non è più interpretazione autentica, dal momento che mentre interpreta autenticamente, disautenticamente vanifica questa interpretazione; e d'altra parte non è ancora — e credo che non ambisca nemmeno ad essere — una riforma della preparazione degli insegnanti di educazione fisica, dal momento che crea complicazioni incongrue che (mi si lasci essere profeta!) non soddisferanno né gli uni, né gli altri. Tra l'altro, esso rafforza un istituto che io giudico debba invece essere eliminato, quando arriveremo, tra non molto,

alla discussione dello stato giuridico degli insegnanti, e cioè quello del comando; il testo proposto prevede infatti l'istituzione di altri 70 comandi *ad hoc*:

Questo Governo, nei suoi ultimi sussulti vitali, esce con questa « sparata », inaccettabile per ragioni di merito e di metodo; senza dire, poi, che il testo proposto costituisce, quanto a chiarezza legislativa, una specie di *monstrum*.

A nostro parere, dunque, tutto l'insieme degli emendamenti proposti dal Governo è da rifiutare o da ridimensionare radicalmente.

BINI. Vorrei aggiungere ancora qualche considerazione a quelle già fatte dai colleghi Tedeschi e Raicich.

È chiaro che noi dobbiamo avere una generale preoccupazione per la presenza di aspecifici nella scuola, preoccupazione legittima, e per la quale ci apprestiamo a trovare dei palliativi; e tra questi aspecifici vi sono anche gli insegnanti di educazione fisica.

Ma facciamo due esempi classici: uno è quello del farmacista che insegna matematica, e l'altro è quello dell'avvocato che insegna lingue; ed a questi contrapponiamo il maestro di scuola che insegna la ginnastica. Ora, noi non andiamo a dire al laureato in farmacia: « Ti diamo alcuni anni di tempo per frequentare la facoltà di matematica, così potrai poi andare ad insegnare la matematica »; né diciamo al laureato in legge: « Ti diamo alcuni anni di tempo per iscriverti alla facoltà di lingue, che troverà dei sistemi particolari per accoglierti, in modo che tu consegua la laurea in lingue entro sei anni ». Noi questo non lo diciamo; ma lo diciamo invece per gli insegnanti di educazione fisica, ai quali imponiamo di iscriversi agli ISEF, con l'aggravante che questi istituti non stanno allo Stato come le facoltà di lingue o di matematica per conseguire, entro un determinato numero di anni, un titolo con il quale potranno a pieno diritto partecipare all'attività dell'insegnamento dell'educazione fisica.

A me pare che questa incongruenza sussista in tutto il gruppo di proposte avanzate dal Governo; e non aggiungo altro a quanto hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto. Quanto meno, si tratta di un argomento da rimandare al momento in cui si affronterà nuovamente un tipo di discussione già iniziata nella seduta di ieri, e riguardante i corsi abilitanti, o come altro li si vogliono chiamare, per questi insegnanti sprovvisti di titolo, che comunque devono conseguire l'abi-

litazione, e tra i quali sono compresi questi insegnanti aspecifici; ma questo è tutto un discorso che riguarda anche la formazione degli insegnanti, e la loro immissione in ruolo.

Ma un conto è approvare una legge di interpretazione autentica, che dovrebbe limitarsi ad affrontare il problema dell'incarico a tempo indeterminato per questi insegnanti; un altro è iniziare invece quella discussione di carattere generale a proposito dell'immissione in ruolo, eccetera, per cui concordiamo tutti nel dire che occorrono strumenti più precisi, più vasti e più organici.

Mi sembra quindi che vi sia veramente questa sfasatura. Io non voglio assolutamente affermare — perché non è vero — che l'educazione fisica sia meno importante delle altre materie ai fini educativi; però credo sia abbastanza comune constatazione che, in definitiva, è meno dannoso l'aspecifico che insegna ginnastica che non l'aspecifico che insegna le lingue, a volte magari senza nemmeno conoscerle, o conoscendole così così, o che insegna la matematica o la fisica o altre materie scientifiche senza la preparazione necessaria. Non capisco ora questo « gonfiamento » del problema dell'educazione fisica; e credo che dovremmo veramente tornare alla situazione di partenza, che era quella di una interpretazione autentica, di una semplice correzione di certi inconvenienti verificatisi nell'applicazione della legge.

RACCHETTI. Fondamentalmente, signor Presidente, io sono d'accordo sulle proposte avanzate dal Governo, con alcune riserve.

Anzitutto dobbiamo risolvere il problema della sistemazione degli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo dando loro una nomina a tempo indeterminato. Contemporaneamente, però, esiste un altro problema: quello di qualificare questi insegnanti, che sono assolutamente non qualificati. L'argomento portato dal collega Bini, il quale ritiene che qui non si debba affrontare il problema della qualificazione, perché esistono insegnanti d'altre materie senza titolo specifico potrebbe essere semmai rovesciato, nel senso che si potrebbe sottolineare la necessità di dare, se possibile, una preparazione specifica a tutti quelli che ne sono sprovvisti e non, al contrario, negare la necessità di una formazione specifica per gli insegnanti di educazione fisica.

D'altra parte, è certo che se dovessimo approvare questa legge concedendo l'incarico a tempo indeterminato ai senza titolo senza pre-

vedere, in qualche modo, la possibilità di una loro qualificazione professionale, tra un anno si ripresenterebbe nuovamente lo stesso problema.

Mi sembra dunque che, in questo quadro, sia opportuno e saggio vedere il problema nel suo complesso.

Fondamentalmente quindi, come ho detto, io sono favorevole agli emendamenti proposti dal Governo con alcune riserve che dirò. La prima devo avanzarla nei confronti del penultimo comma del testo aggiuntivo proposto dal Governo, nel quale si prevede un numero chiuso per l'ammissione di questi insegnanti negli istituti di educazione fisica. Non capisco il perché di questa disposizione: se noi diamo a questi insegnanti la possibilità di conseguire l'incarico a tempo indeterminato, a condizione che si iscrivano all'ISEF, e li sottoponiamo per questo ad un esame, è chiaro che, nel momento in cui risultano idonei, devono potersi iscrivere. Una delle due: o il Ministero stabilisce un numero pari a quello degli idonei (ed allora è inutile questa disposizione); oppure stabilisce un numero ad esso inferiore, ed allora veramente si crea una situazione di ingiustizia.

BRONZUTO. Questa è proprio la norma per cacciarli fuori!

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ma la distribuzione è per istituto!

RACCHETTI. Ma anche in questo caso sarei contrario, perché si tratterebbe di una norma illogica.

Infatti se, come ha detto ora il relatore, si dovesse intendere che non si tratta di un numero chiuso, in senso assoluto ma soltanto di una distribuzione delle iscrizioni fra i vari istituti, anche in questo caso io avrei delle riserve perché è assurdo pensare che chi ha chiesto l'iscrizione, per esempio, a Palermo, possa d'ufficio essere iscritto a Milano o viceversa; al contrario noi dobbiamo mettere questi insegnanti-studenti che si iscrivono all'ISEF in condizione di poter veramente frequentare; ed allora dobbiamo pensare non solo di poter accogliere le domande per le sedi richieste, ma addirittura di attuare un decentramento di questi corsi dell'ISEF; altrimenti creeremmo veramente una condizione di ingiustizia: l'insegnante a tempo indeterminato di Milano potrebbe effettivamente frequentare, nel pomeriggio, l'ISEF; possibilità che sarebbe negata invece, per esempio (scusate

se faccio il caso della mia provincia), all'insegnante di Sondrio.

Non solo, quindi, non è possibile fissare un numero chiuso né stabilire una distribuzione d'ufficio delle iscrizioni, ma bisognerà anzi, in via di applicazione della legge, vedere come effettuare un decentramento di questi corsi, per mettere tutti coloro che devono frequentarli nella condizione di farlo realmente. In caso contrario, infatti, o facciamo un'ingiustizia nei confronti di coloro che non possono frequentare i corsi, o vanifichiamo i corsi stessi, perché diciamo che in realtà sarà inutile la frequenza. Se vogliamo che questi corsi siano davvero tali da qualificare gli insegnanti, li dobbiamo decentrare ed organizzare in modo che questi insegnanti possano davvero insegnare, e contemporaneamente frequentare i corsi.

BIASINI. Anche a me pare che gli emendamenti presentati dal Governo abbiano un carattere migliorativo e diano una soluzione più adeguata del problema anche in armonia ai concetti che avevo in sintesi accennato. D'altra parte, l'obiezione dei colleghi che hanno parlato in precedenza, mi pare che non abbia tenuto conto del fatto che il titolo viene conseguito in un lasso di tempo che va da 3 a sei anni e che, nel frattempo queste persone continuano ad occupare il posto.

TEDESCHI. C'è una legge che dice che debbono avere l'incarico a tempo indeterminato.

BIASINI. I futuri provvedimenti saranno tali che questi insegnanti entreranno definitivamente nei ruoli. Ad essi con i provvedimenti previsti, viene data la possibilità di conseguire un titolo di studio (in 6 anni), in modo che siano sullo stesso piano degli altri. In questo modo, noi tuteliamo la loro posizione e, nello stesso tempo, non ci esponiamo ad una critica ricorrente pericolosamente nel mondo della scuola.

Esiste nell'opinione pubblica, e particolarmente nel settore degli insegnanti, il sospetto che si tenda a svilire tutto, che si tenda, in sostanza, a dare a tutti la possibilità di occupare una cattedra. Ora, siccome tutto questo non è né deve essere nelle intenzioni di nessuno, dimostriamolo coi fatti. Devo anche dichiarare che, mi trovo perfettamente d'accordo con il collega Racchetti per quanto concerne il penultimo comma dell'emendamento governativo relativo alla fissazione dei contingenti ai vari ISEF. Non dobbiamo fare discrimina-

zioni: dobbiamo dare a tutti, indipendentemente dalla località di residenza la possibilità di accedere all'ISEF più vicino. Sarei grato al rappresentante del Governo se accedesse alla proposta di sopprimere completamente questo comma che demanda al ministro della pubblica istruzione la facoltà di stabilire il contingente degli studenti per ciascun istituto. Teniamo presente che recentemente abbiamo approvato la legge che consenta la liberalizzazione degli accessi alle facoltà universitarie, il che ci impone di non deviare dal cammino che ci indirizza verso traguardi democratici.

Eliminiamo allora questo comma, tanto più che nella legge vengono previsti dei corsi *sui generis* con orari pomeridiani e che saranno accessibili a tutti. Lasciamo, quindi, agli istituti la facoltà di accogliere tutte le domande, evitiamo di approvare clausole che finiscono col frustrare le finalità che il provvedimento si propone di consentire a tutti una agevole frequenza degli ISEF.

Il collega Bini ha fatto una osservazione fondata ricordando che si consente a dei laureati in legge di insegnare francese o inglese, senza che ad essi si richieda un titolo specifico. Ma a me sembra che l'analogia regga fino a un certo punto; non dimentichiamo infatti che queste persone sono fornite — naturalmente per quello che può valere — di una laurea.

BRONZUTO. Allora non ha alcuna importanza il fatto che si debba insegnare il francese; è sufficiente avere una laurea!

BIASINI. L'analogia non regge perché il fatto denunciato, essendo anomalo, va eliminato e non può costituire precedente; non possiamo fondarci su precedenti da eliminare per continuare a perpetuare situazioni anomale. Ritengo, quindi, la proposta emendata dal Governo non complichino ma meglio risolva il problema e che si risponda con questi emendamenti alle esigenze della equità e del diritto. La situazione viene normalizzata nel giusto riconoscimento di quelli che hanno ottenuto l'incarico senza provvedimenti che svalutino l'importanza del *curriculum* di preparazione, esigenza, questa, da tener sempre presente.

GIORDANO. Ritengo opportuno fare qualche considerazione a questo punto della discussione. È vero che gli emendamenti presentati dal Governo allargano la portata e il campo del provvedimento legislativo che abbiamo al nostro esame, però mi sembra che con uno

di questi emendamenti, il primo, noi finiamo per salvare nella sostanza le finalità che i presentatori delle due proposte di legge, onorevole Caroli e onorevole Bronzuto, si proponevano. Infatti, quando è stata proposta una interpretazione autentica della legge n. 282, si voleva, in sostanza, salvare gli insegnanti di educazione fisica sforniti di diploma assicurando loro una nomina « a tempo indeterminato ». Se io fossi sicuro che con la « interpretazione autentica », noi riusciamo a salvare questi insegnanti, che hanno dato molto alla scuola, per quest'anno e per gli anni futuri, allora sarei senza indugio d'accordo sulla semplice interpretazione autentica. Però ci sono stati forniti questa mattina dei dati che ci debbono rendere estremamente pensosi e preoccupati per quello che sarà l'avvenire degli insegnanti di educazione fisica che sono sforniti di titolo, i quali per quest'anno possono essere sistemati a tempo indeterminato, ma ai quali per gli anni prossimi non sappiamo che destino verrà riservato: « A tempo indeterminato », non significa, infatti, a tempo infinito; vuol dire soltanto che il momento in cui queste nomine possono finire, non è predeterminato.

Teniamo quindi presenti le cifre che ci sono state fornite questa mattina dal rappresentante del Governo: gli sforniti di titolo che hanno insegnato nell'anno 1968-1969 sono stati 6.154; di costoro soltanto 1.131 occupavano delle cattedre; gli altri 5.023 insegnavano per spezzoni di cattedra, talora molto ridotti, e sempre destinati a diminuire di numero per la naturale tendenza a formare cattedre organiche.

TEDESCHI. Ma quante sono le scuole senza una palestra ?

GIORDANO. Io non so inoltre se è stato rilevato un altro dato riguardante gli istituti superiori di educazione fisica, i quali licenziano ogni anno circa 800 diplomati che hanno in tal modo il titolo per l'insegnamento. Mettendo insieme questi dati, ai fini di una valutazione concreta e seria del provvedimento che stiamo esaminando e varando noi otteniamo questa realtà: gli spezzoni finiranno per essere condensati in modo da poter ottenere delle cattedre, quindi, ci sarà uno sfoltimento di coloro che, sforniti di titolo, hanno insegnato in questi anni; inoltre gli 800 diplomati che escono dagli istituti superiori verranno a loro volta a sostituirsi a coloro che sono sforniti di titolo e che saranno rimasti nella scuola dopo l'eliminazione di molti spezzoni. Il risultato, pertanto, sarà che ogni

anno 800 sforniti di titolo dovranno lasciare il posto ai nuovi diplomati dagli ISEF.

Ciò naturalmente se noi ci fermiamo alla interpretazione autentica, e non assicuriamo, attraverso qualche concreta garanzia, il posto di insegnamento a coloro che attualmente sono sforniti di titolo.

Ora io ritengo che consentire che siano ammessi all'ISEF, al di là del numero chiuso, coloro che stanno insegnando senza titolo specifico, vuol dire salvare anche per gli anni futuri quegli insegnanti che con semplice interpretazione autentica finirebbero per essere salvati soltanto per quest'anno per qualche anno.

Noi accettando l'emendamento aggiuntivo del Governo diamo a coloro che lo vogliono la possibilità di salvarsi anche per il futuro, consentendo loro di scegliere tra l'eventuale altra professione, che molti esercitano, e la strada della specializzazione, della qualificazione per l'insegnamento dell'educazione fisica. Sottolineo che con l'interpretazione autentica l'effetto voluto sarebbe ridotto solo all'anno attuale.

Quindi per questi motivi sono d'accordo per l'abolizione del numero chiuso negli ISEF, e soprattutto d'accordo per una possibilità di decentramento, e di facile frequentabilità dei corsi, messi a disposizione degli sprovvisti di titoli. Inoltre sono d'accordo che ogni università abbia la sua facoltà o dipartimento per insegnanti di educazione fisica.

CANESTRI. Ho cercato di capire le motivazioni che stanno dietro gli emendamenti presentati dal Governo e le ragioni di coloro che li sostengono, e debbo dire francamente che non sono rimasto persuaso, non solo per una ragione formale, ma proprio per una ragione politica sostanziale. Bisogna ricordare che siamo partiti da un problema di interpretazione autentica di una legge, e che nel corso delle precedenti riunioni siamo giunti ad alcuni approdi abbastanza precisi, nel senso che si era stabilito che questa mattina avremmo risolto il problema dell'interpretazione autentica. Invece il Governo ci presenta degli emendamenti che in realtà costituiscono un'altra legge.

Credo di dovere sottolineare prima di tutto il fatto che il Governo ancora una volta conferma la tendenza, in atto attraverso le leggi che ci sono state presentate in tutto questo ultimo periodo, di frammentare, di spezzettare il discorso della ristrutturazione della scuola lungo una serie di atti parziali che tendono a nascondere continuamente il senso

unitario politico della trasformazione che si sta operando, e ci costringono su un terreno che di volta in volta è profondamente disorganico.

Ho fatto questa sottolineatura politica in quanto è la prima osservazione che ho tratto da ciò che ho sentito da parte del Governo, e da parte dei colleghi che sostengono gli emendamenti presentati dal Governo.

Per quanto riguarda il merito, sono d'accordo che esiste il problema della qualificazione di questi insegnanti, e desidero sottolineare il fatto che la questione della qualificazione degli insegnanti di educazione fisica apre un altro capitolo, quello generale della formazione degli insegnanti, proprio perché il modo tradizionale in cui si è concepito l'insegnante di educazione fisica oggi urta contro tutte le ragioni di ordine pedagogico, didattico, metodologico, ecc. e investe appieno la questione della formazione e della funzione degli insegnanti.

L'insegnamento dell'educazione fisica deve diventare una cosa estremamente seria, deve diventare una cosa che sia sorretta da una profonda preparazione generale e professionale. Siamo quindi d'accordo che esiste il problema della qualificazione. Ma l'argomento della discussione di questa mattina non era come affrontare il problema della qualificazione degli insegnanti di educazione fisica, che dovrà invece essere affrontato immediatamente dopo, nel quadro più generale della riforma universitaria, e del problema generale della formazione, del reclutamento, dell'immissione in ruolo, ecc. degli insegnanti, argomento quest'ultimo che dovrebbe seguire l'attuale ordine del giorno. Ragione per cui vorrei osservare che attraverso questi emendamenti si risponde male al problema della formazione degli insegnanti di educazione fisica. Se il problema iniziale era quello di evitare che tanti insegnanti aspecifici fossero spazzati dalla scuola, e che gli insegnanti forniti di titolo specifico fossero scavalcati dagli aspecifici, se è vero tutto questo, sono maggiormente convinto a questo punto della discussione che dobbiamo fermarci agli articoli 1 e 4 della proposta di legge Caroli, in quanto si tratta di una interpretazione autentica della legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, è nata e si è dichiarata come legge provvisoria, come legge che risolve solo problemi provvisori, cioè stabilizzando sul posto di lavoro un certo numero di insegnanti.

Tutto il resto è un discorso diverso: a meno che si debba trarre dalle proposte del Governo una conclusione molto semplice, che

cioè per preparare gli insegnanti di educazione fisica si vogliono utilizzare anche in futuro gli ISEF.

Ma qui c'è allora da ricordare che proprio gli studenti degli ISEF, nel momento stesso in cui si ponevano il problema di non essere scavalcati dagli insegnanti senza titolo specifico, avanzavano subito la necessità del superamento degli ISEF: non tanto il passaggio allo Stato degli ISEF (in quanto questi istituti sono pressoché tutti parificati) ma il superamento degli ISEF come sede di formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Quindi se il Governo insiste su questi emendamenti, devo trarre la conclusione che esso opera un altro segmento di sistemazione generale della scuola, passando attraverso una legge, che come dice l'onorevole Tedeschi, è troppo per essere una interpretazione autentica, ma è infinitamente poco per essere una adeguata soluzione del problema della formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Quindi veramente qui il nodo da sciogliere è più grosso. L'onorevole Giordano ha ragione a preoccuparsi per il futuro: cosa succederà l'anno prossimo, dopo che con gli articoli 1 e 4 avremo risolto questo particolare punto? Ma non si tratta ora di risolvere questo problema, con l'interpretazione autentica che siamo chiamati a dare; questo, semmai, è un problema generale, che riguarda tutti gli insegnanti, che riguarda la loro formazione, il loro reclutamento, l'immissione in ruolo, e così via.

È giusto preoccuparsi per il futuro. Ma allora dovremmo rispondere, preliminarmente, a un interrogativo. Intendiamo mantenere in piedi gli ISEF? Questi istituti sono infatti ipotecati per almeno altri sei anni, come sede della formazione degli insegnanti di educazione fisica.

Ecco i motivi per i quali non sono rimasto persuaso dagli argomenti dei colleghi che hanno parlato a favore degli emendamenti proposti dal Governo; e, per quanto riguarda il mio gruppo, riconfermo la convinzione (già espressa nel corso della precedente seduta) che siano sufficienti l'articolo 1, nella formulazione raggiunta questa mattina, e l'articolo 4 della proposta Caroli per risolvere un problema provvisorio di interpretazione autentica di una legge provvisoria. Con l'impegno di affrontare in termini adeguati e organici la questione della formazione degli insegnanti di educazione fisica.

BRONZUTO. Io vorrei intervenire molto brevemente su questo punto, signor Presi-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1970

dente, anche perché non intendo ritornare sulle questioni generali, che hanno già trattato i colleghi del mio gruppo. Mi limiterò, quindi, a qualche rapida osservazione sulle proposte del Governo.

Innanzitutto vorrei rilevare — e mi dispiace che non sia presente il ministro Ferrari Aggradi — che ci troviamo, in questo caso, di fronte a quattro posizioni diverse del Governo, per cui comincio a non capirci più niente.

Intanto la proposta del Governo in discussione oggi è un qualcosa di ben diverso dalle due proposte originarie — la 1834 e la 1835 —. Ma vediamo le differenti posizioni del Governo: abbiamo avuto una prima posizione, espressa dall'onorevole Buzzi in sede di discussione della legge n. 282, con la quale il Governo accettava, a pieno titolo, il diritto alla nomina a tempo indeterminato degli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio. Questo risulta chiaramente dal resoconto stenografico del precedente dibattito, di cui non ho bisogno di darne lettura adesso, avendolo fatto nel corso della scorsa seduta.

Esiste, poi, una seconda posizione del Governo, il quale, nell'emanare l'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, disattende quanto il legislatore aveva detto e quanto lo stesso Governo aveva accettato in sede di discussione e di approvazione della legge.

La terza posizione del Governo è quella espressa dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, Ferrari Aggradi, il quale ha dichiarato, qui, testualmente (lo stenografico riporta integralmente le sue parole) che egli accettava la proposta di legge Caroli ed altri, stralciandone però articoli 2 e 3; e precisamente l'articolo 1, come interpretazione autentica e l'articolo 4 per la norma che indica la precedenza agli insegnanti di educazione fisica abilitati e ai diplomati.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Bronzuto, che il ministro aveva però parlato di un ripensamento su tutto questo problema.

BRONZUTO. C'è lo stenografico, signor Presidente!

TEDESCHI. Questo ministro farebbe bene a pensare, e non a ripensare: prima si muove, e poi ci ripensa!

PRESIDENTE. Si pensa e si ripensa, onorevole Tedeschi.

BRONZUTO. Io ricordo benissimo le parole del ministro, e comunque possiamo sem-

pre riprendere lo stenografico: egli accettava la proposta di legge Caroli ed altri con lo stralcio degli articoli 2 e 3; questa era, d'altra parte, anche la soluzione proposta anche dal relatore, e che noi avevamo accettato, con la riserva sull'articolo 4 che il compagno Tedeschi ha ricordato poco fa.

Ed ecco che ci troviamo ora di fronte a un Governo — che pare domattina o lunedì prossimo dovrà dimettersi — che se ne viene fuori con una nuova posizione — la quarta! — che travolge tutte le precedenti.

Ora, veramente io non mi rendo conto di dove il Governo sia andato a pescare tutte queste cose; non riesco ad afferrare il senso di tutto ciò; a meno, che il Governo non intenda, con questo, dirci che vuole risolvere in senso negativo il problema affrontato positivamente dalla legge n. 282. Quanto oggi ci si viene a proporre, infatti, contrasta nettamente con quanto abbiamo stabilito con quella legge.

E non voglio neanche ripetere che, con quella legge, noi avremmo emanato una norma nulla, qualora l'avessimo interpretata nel senso in cui l'ha interpretata il Governo.

Ma cosa viene a proporci, oggi l'onorevole Buzzi? Ci viene a parlare di problemi che si possono e si debbono affrontare (come è stato già detto dai colleghi) in sede di riforma universitaria, in sede di emanazione di norme per la formazione del personale insegnante, in sede di stato giuridico del personale della scuola o in sede di norme per l'immissione in ruolo. Se, noi, oggi dovessimo stabilire le norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti di educazione fisica, in particolare, potrei allora capire il discorso del Governo, anche senza essere d'accordo con esso. Ma noi siamo qui per stabilire soltanto questo: se gli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo abbiano diritto alla nomina a tempo indeterminato, come è scritto nella 282. Questo è il punto, onorevole Giordano, onorevole Racchetti. Noi non diciamo che debbano insegnare quelli che non insegnano: non è questo che è scritto nella legge n. 282, né è questa l'interpretazione autentica che vogliamo dare alla norma.

Noi dobbiamo, invece, stabilire se quelli che hanno insegnato nel 1968-69, che insegnano nel 1969-70, ed insegneranno nel 1970-71 — ferme restando tutte le norme che concedono loro il diritto o la possibilità di insegnare, e ferme restando anche tutte quelle che, viceversa, li escludono dall'insegnamento per la precedenza che dev'essere riservata agli abilitati ed ai diplomati degli ISEF — debbano

essere nominati a tempo indeterminato, oppure debbano ancora ricevere nomine annuali, che li escludono dai benefici della legge n. 282.

Ora, qualora accogliessimo le proposte del Governo, questi insegnanti dovrebbero avere nomine annuali; e se volessero usufruire dei benefici della legge n. 282 dovrebbero sottostare ad alcune clausole, più o meno iugulatorie. La prima di queste, intanto, è l'iscrizione agli ISEF iscrizione poi, che nessuno, nemmeno il Governo, garantisce in alcun modo. Non so a quale arcivescovo costoro dovrebbero raccomandarsi per accedere a questi istituti: sappiamo tutti, infatti, qual'è la situazione degli ISEF. Questi insegnanti dovrebbero, poi, continuare ad iscriversi tutti gli anni successivi, per conseguire il titolo, entro un certo limite di tempo. E tutto questo non già per l'immissione in ruolo, ma solo per mantenere la nomina a tempo indeterminato!

Inoltre, vorrei precisare che la nomina a tempo indeterminato è sempre precaria, sia nel caso in cui l'insegnante-studente, diciamo così, sia iscritto all'ISEF, sia nel caso in cui non lo sia. Infatti gli emendamenti proposti dal Governo non dicono che l'insegnante iscritto all'ISEF, che abbia ottenuto la nomina a tempo indeterminato, è illicenziabile: egli perde la cattedra, nonostante tutto, non appena arrivi un diplomato o un abilitato. L'iscrizione all'ISEF, quindi, secondo il Governo, serve soltanto per ottenere i benefici della legge n. 282. Perciò il problema è un altro, onorevole Giordano, giacché né con gli emendamenti proposti dal Governo, né con la semplice interpretazione autentica, riusciamo a garantire a questi insegnanti l'illicenziabilità.

Qual è la verità? Diciamocela francamente: il Governo è sottoposto alle pressioni degli ispettori di educazione fisica, di più o meno infausta memoria. Gli ISEF, infatti, sono ancora organizzati secondo vecchi schemi, sono dominati da persone che hanno ancora una certa mentalità, gente del vecchio regime, che non ha ancora masticato la democrazia, non ha masticato la Costituzione, non ha masticato nulla di quello che è avvenuto dopo il 25 luglio 1943. Pare che a questi signori il Governo debba rendere conto, e non al Parlamento, non agli insegnanti di educazione fisica, non agli studenti, tanto che il ministro Ferrari Aggradi ha dichiarato, nella seduta della nostra Commissione del 1° settembre che nulla poteva contro la burocrazia e bene fece il collega Tedeschi a dirgli: « Ed allora perché non se ne va? ».

Queste sono le verità che ci troviamo ad affrontare. Per questi motivi — che si aggiungono a quanto già detto dai colleghi Canestri, Raicich, Bini, Tedeschi — noi dovremmo limitarci, oggi, a questa pura e semplice interpretazione autentica, con l'articolo 1 che abbiamo testé approvato, accogliendo anche l'articolo 4, visto come voi lo difendete e lo sostenete, e sul quale noi ci asterremo rimandando ad altra occasione tutto il discorso relativo alla ginnastica, che non può rimanere ginnastica, ma deve diventare educazione fisica. Questa, infatti, è un'altra verità: oggi gli ISEF preparano più dei ginnasti che non degli insegnanti di educazione fisica. Sarà quindi necessario rivedere tutta la materia e ristrutturare gli stessi ISEF fino alla loro scomparsa.

Vorrei, infine, che il Governo mi spiegasse che cosa significa sottrarre 70 insegnanti agli istituti statali per fornirli agli istituti pareggiati, se non continuare a rafforzare la scuola privata, a danno degli istituti statali?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, è stata avviata una nuova discussione generale; sugli emendamenti del Governo non si può dare atto della realtà delle cose. Non ci si può esprimere quindi su questo o su quell'emendamento, ma ritengo debba io raccogliere tutte le tesi espresse ed esprimermi su tutto il contesto.

In fondo, da una parte e dall'altra, si vogliano le stesse cose: cioè in primo luogo la possibilità di giovare a questi insegnanti con la nomina a tempo indeterminato. Lo articolo 1 lo ha sancito pienamente; non basta — ecco il punto — riconosceré la nomina a tempo indeterminato a tutti gli insegnanti di cui si sta parlando. C'è un momento successivo: si tratta di conservare, possibilmente, questa nomina. Sotto questo aspetto, ritengo che si debba trovare, attraverso lo sforzo comune, il modo di dare agli interessati la possibilità di non essere licenziati, di non perdere il diritto che loro deriva dalla nomina a tempo indeterminato. Quindi, non direi che questi commi aggiuntivi siano in contraddizione con quelli precedenti; cercano soltanto di organizzare le cose in modo che questo diritto non possa cadere. Si tratta di non elusione del problema da parte del Governo; infatti, esaminare le conseguenze derivanti dall'articolo 1 è anche un fatto di solidarietà.

Detto questo, il problema non è soltanto quello della qualificazione degli insegnanti di educazione fisica, ma è un problema di qualificazione di questi insegnanti, per i quali

— è necessario sottolineare — non concorrono titoli di partecipazione ad una immissione in ruolo. Questa si opera sulla scorta di una conseguita abilitazione. Quando modifichiamo i criteri di reclutamento — il discorso è aperto — ritengo si possa considerare anche il tema della loro immissione in ruolo: qui si tratta di stabilire un principio se cioè si possa avere una nomina a tempo indeterminato senza avere il titolo necessario per adire gli esami di abilitazione. Se noi facessimo passare questo concetto, deriverebbe, alla distanza, che tutti coloro che, per una ragione o per l'altra, riescono ad occupare una cattedra potrebbero chiedere la nomina a tempo indeterminato e conseguentemente la immissione in ruolo. Ciò è contrario ai principi che guidano i lavori di questa commissione, oltre che agli interessi della scuola.

Nel penultimo comma intanto non si pone un problema di numero chiuso, bensì un problema di distribuzione secondo le possibilità recettive degli istituti stessi. Il che, evidentemente, non limita l'iscrizione perché si vuole il numero chiuso, ma la limita perché si vuole dare una maggiore funzionalità. Nasce naturalmente un problema successivo e cioè quello di consentire non soltanto nell'ambito delle attuali sedi dell'ISEF la possibilità di realizzazione dei corsi, ma di trovare il modo per poterli realizzare anche altrimenti, sempre, però, alle dipendenze degli ISEF stessi i quali anche se non sono statali non sono liberi — come è stato affermato — di poter fare come vogliono. Ho potuto ad esempio esaminare il testo del decreto che istituisce l'istituto superiore di educazione fisica di Napoli; in un articolo è detto espressamente che tutte le attività si svolgono sotto la vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Quindi, queste responsabilità che si desideravano giustamente, sono già considerate nell'ambito della legge. Non per questo, però, il relatore ritiene di doversi entusiasmare per l'attuale situazione degli istituti superiori di educazione fisica.

Ora, nel raccogliere le opinioni emerse nell'ambito di questa discussione, nel primo comma dovrebbe essere soppresso il riferimento alla ordinanza.

Altro elemento è che si debba prescindere dal limite di età: questo non è detto. Credo che nel momento in cui si accetta l'idea di consentire la possibilità di frequentare corsi regolari dell'ISEF e di conservare parimenti la nomina a tempo indeterminato, non si debba porre il limite di età attualmente vigente secondo i termini della legge n. 88. Quindi,

riterrai opportuno un emendamento in questo senso.

Il problema poi della conservazione di questi insegnanti, attraverso l'approvazione dei commi aggiuntivi, sia da considerare positivamente. Si opererà infatti una selezione in quanto coloro che oggi hanno l'incarico di insegnamento, spesso hanno anche altre attività. Operare una selezione in questa direzione, cioè dare la possibilità di una scelta, giova senz'altro alla nostra posizione.

Da ultimo, ritengo che immettendo gli interessati nel diritto di poter frequentare, attraverso le condizioni poste, consentiamo loro la possibilità di restare nella scuola. Va da sé che per quanto riguarda la considerazione della conservazione del posto subentrano le norme che stiamo discutendo a proposito del reclutamento. In quella sede, essi troveranno la loro possibile comprensione.

In conclusione, credo che vada considerato positivamente nell'insieme il tutto, salvo a riconsiderare attentamente comma per comma.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei riprendere alcune considerazioni fatte dai colleghi, soprattutto di quelli contrari agli emendamenti.

Faccio notare, innanzitutto, che la proposta di legge Caroli ed altri già nel titolo si annunciava come interpretazione; ma anche come integrazione della legge n. 282. Noi con gli emendamenti che abbiamo proposto non usciamo dalla linea di coerenza che caratterizza la legge n. 282. La legge n. 282 istituisce l'incarico a tempo indeterminato per insegnanti abilitati, oppure per insegnanti non abilitati ma forniti di titolo di studio valido per essere ammessi all'esame di abilitazione, ed è in questo quadro che si considerano anche gli aspecifici. Nessuno altro insegnante si trova nelle scuole secondarie italiane, con incarico a tempo indeterminato, che sia fornito del titolo di studio base.

Il titolo di studio di cui si tratta, si riferisce al diploma di educazione fisica che secondo l'ordinamento attuale si consegue negli istituti superiori di educazione fisica.

È vero che l'emendamento Bronzuto venne allora accolto, e che fra le varie ragioni vi era anche quella della situazione speciale dell'educazione fisica. Però ritengo che sia doveroso da parte del Governo rendersi conto e farsi carico delle situazioni che possono determinarsi, con un provvedimento legislativo in sede di attuazione.

Qui non è più il problema dell'interpretazione autentica della legge, ma è il proble-

ma di una realtà che manifesta dei contrasti, che merita considerazione. Il contrasto che esiste tra l'esigenza della scuola e i diritti dei giovani studenti avviati al conseguimento del diploma, rispetto ad un numero relativamente grande di insegnanti sforniti di titolo. A questa ragione se ne aggiunge un'altra di carattere generale. Per questa via rischiamo di aprire un precedente, che non ho esitazione a definire grave, per le possibili conseguenze. Il precedente dei numerosi studenti universitari che potrebbero chiedere, alla pari degli insegnanti di educazione fisica, l'incarico a tempo indeterminato, che ad essi è stato negato, dal momento che alcuni insegnanti hanno insegnato per numerosi anni sforniti di titoli di studio.

È proprio per fronteggiare questa situazione, non per riformare l'ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica, che il Governo propone questi emendamenti.

Il problema generale dell'educazione fisica rimane quindi nei termini in cui lo ha definito la legislazione del 1958, che ha dato una prima sistemazione a questa materia, e che ha provveduto anche alla istituzione degli istituti superiori di educazione fisica. Nessuna modifica, quindi, del sistema di reclutamento, nessuna riforma che venga introdotta per delle vie traverse, così da poter veramente dare valore rilevante alle obiezioni portate da alcuni colleghi.

Così anche la liberalizzazione degli accessi agli istituti superiori di educazione fisica, l'ho detto pure nel presentare gli emendamenti, è questione di riforma dell'ordinamento vigente, ed ecco perché non può essere affrontato in questa sede, proprio perché si vogliono rispettare i limiti e gli scopi del provvedimento.

Crede pertanto che le argomentazioni portate diano un significato positivo alla proposta del Governo a prescindere dal valore tecnico della soluzione che conviene adottare, ma da un punto di vista di linea politica esso è coerente con la preoccupazione di garantire i possessori del titolo di studio e, che di fatto prestano la loro attività nella scuola, una condizione di sicurezza per quanto riguarda la continuità del lavoro e la possibilità di potersi diplomare.

Sarà anche per questa via che costoro potranno conseguire la non licenziabilità prevista dal provvedimento sul reclutamento, qualora il Parlamento arrivi a legiferare in materia.

Circa le proposte di emendamenti agli emendamenti che qui sono state avanzate, faccio notare che il comma quarto dell'emen-

damento del Governo, in ordine al quale alcuni colleghi hanno proposto la soppressione, si giustifica con il fatto che l'articolo 24 della legge istitutiva degli istituti superiori di educazione fisica prevede che attualmente il ministro con suo decreto determini il numero dei posti presso ogni istituto superiore.

Allora, verificandosi un bando straordinario e per un contingente elevato di aspiranti, sembra giusto che il ministro venga autorizzato dalla legge ad intervenire in via straordinaria, a prescindere dal decreto già fatto per l'anno accademico 1969-70 o di quello che farà per l'anno accademico 1970-71 e proprio per regolare l'accoglimento degli idonei che risulteranno nei concorsi che con il comma precedente sono previsti, per organizzare il loro accoglimento nei diversi istituti superiori di educazione fisica.

Questo è il significato del comma a cui si sono riferiti gli onorevoli Biasini, Giomo, Giordano e Racchetti. Quanto alla questione del comando dei settanta professori, debbo far notare che gli istituti superiori di educazione fisica non statali hanno personalità giuridica di enti di diritto pubblico — come tali li riconosce la legge — e rientrano quindi nella disciplina del testo unico dell'istruzione superiore. Sono sotto la vigilanza del Ministero anche dal punto di vista degli ordinamenti, nel senso che lo statuto che l'ente promotore si dà per il suo funzionamento deve essere preliminarmente approvato dal ministro della pubblica istruzione, così come accade per le università libere.

Quindi è giustificato il fatto che non ci sia onere per lo Stato, ma che viceversa tale onere debba essere a carico dell'ente, ma si giustifica anche dal momento che noi chiediamo a questi istituti pareggiati una prestazione straordinaria; si giustifica anche in quanto noi mettiamo a disposizione del personale che consenta il funzionamento degli istituti.

Queste sono le considerazioni, e riservandomi di riprendere le diverse materie sugli eventuali emendamenti agli emendamenti che fossero presentati, debbo anche dichiarare che il Governo non potrebbe, allo stato delle cose, accettare in alcun modo l'approvazione della proposta di legge Caroli ed altri, ridotta agli articoli 1 e 4, in quanto ritiene di doversi fare carico delle questioni di carattere generale, alle quali si ispirano gli emendamenti che oggi ha presentato.

PRESIDENTE. Ricordo che era in discussione l'emendamento del Governo, aggiuntivo

di cinque commi all'articolo 1, che porrò in votazione per divisione. Il primo comma aggiuntivo è così formulato:

« Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-70 deve intendere a tempo indeterminato sempreché dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-1971 agli istituti superiori di educazione fisica ».

BRONZUTO. Siamo contrari a questo emendamento. Se il Governo e la maggioranza manterranno quel comma saranno essi stessi a scegliere di essere l'oggetto della tempistica che si scatenerà tra gli insegnanti di educazione fisica e tra gli insegnanti degli ISEF.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma aggiuntivo proposto dal Governo.
(È approvato).

Passiamo al secondo comma aggiuntivo proposto dal Governo. Ne do lettura:

« Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, in parziale deroga della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale di ammissione mediante esame, previa visita medica, per l'anno accademico 1970-71, riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma ».

Gli onorevoli Bronzuto, Tedeschi, Pascariello, Raicich, Canestri e Bini hanno presentato il seguente sub-emendamento, sostitutivo di tale comma:

« Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma ».

BRONZUTO. Avremmo voluto proporre la soppressione anche di questo comma, ma poiché pensavamo che tale proposta non sarebbe stata accolta, abbiamo presentato questo

emendamento. Faccio rilevare che il secondo comma aggiuntivo, così com'è stato proposto dal Governo, non dà la garanzia a tutti questi insegnanti di potersi iscrivere all'ISEF e quindi di usufruire della nomina a tempo indeterminato. Se veramente vogliamo garantire questo diritto dobbiamo prevedere che per ottenere la nomina a tempo indeterminato sia sufficiente l'atto di presentazione della domanda d'iscrizione all'ISEF. Se approviamo qualsiasi norma limitativa (bando ecc.), significa che abbiamo scelto sin d'ora la via per eliminare la maggior parte degli insegnanti. Sappiamo quanto è successo in passato, sappiamo quanta gente è stata esclusa da questi istituti; sappiamo anche che con una norma così formulata molti insegnanti di educazione fisica, pur avendo tutti i requisiti richiesti, potrebbero non essere accettati dall'ISEF semplicemente in base alle disposizioni del bando. Dobbiamo quindi escludere qualsiasi limitazione, riducendo la possibilità di iscrizione ad un atto di volontà dell'insegnante che presenta la domanda, con l'obbligo per l'ISEF di accoglierla.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ritengo che vi siano condizioni di fondo che debbano essere rispettate in ogni caso, quali quella della preparazione e quella della idoneità fisica. Pertanto non sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

BRONZUTO. Oggi questi insegnanti, per essere in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado si possono iscrivere a qualsiasi facoltà, come medicina e ingegneria, ma non all'ISEF. Ciò è pazzesco, è assurdo! Si vuole che gli ispettori comandino e facciano il loro comodo, questa è la verità! Vi sono feudi di politici e di amministrativi negli ISEF! Queste cose dobbiamo dirle e denunciarle all'opinione pubblica, dobbiamo rompere questi feudi sia nell'ISEF, sia nell'università, sia nella vita pubblica. Così difendiamo il mercimonio, manteniamo le camarille!

GIORDANO. È vero, come ha rilevato l'onorevole Bronzuto, che, avendo con il primo comma stabilito che la nomina a tempo indeterminato dev'essere condizionata, per l'anno 1970-71, all'iscrizione al primo anno dell'ISEF, con questo secondo comma noi verremmo a dare agli ISEF una potestà enorme e non regolare, spogliando di questo potere gli organi amministrativi dello Stato. Infatti sarebbero gli ISEF a stabilire chi potrà

continuare ad avere la nomina a tempo indeterminato e chi non l'avrà. Pertanto, in coerenza con quanto ho detto precedentemente, mi asterrò dalla votazione.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a questo sub-emendamento, com'è contrario a qualsiasi emendamento che sia in contrasto con l'ordinamento attuale per quanto concerne il conseguimento del diploma di insegnante di educazione fisica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Bronzuto ed altri sostitutivo del secondo comma aggiuntivo proposto dal Governo, non accolto dal relatore, né dal Governo, e del quale è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

L'emendamento proposto dal relatore al comma aggiuntivo del Governo tendente ad aggiungere alla terza riga, dopo le parole « previa visita medica », le parole « e prescindendo dai limiti di età », risulta precluso.

Pongo in votazione il terzo comma aggiuntivo proposto dal Governo, di cui nuovamente do lettura:

« In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70 ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma aggiuntivo proposto dal Governo:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare ».

BRONZUTO. Questo emendamento aggiuntivo è improponibile, ormai, signor Presidente.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. A mio parere, l'ostacolo dell'improponibilità potrebbe essere superato. Si tratta ora di raggiungere una effettiva funzionalità di questi corsi normali; e a questo scopo mi permetto proporre un emendamento.

Abbiamo già stabilito che, in deroga alle vigenti disposizioni, gli idonei dei concorsi di ammissione per l'anno accademico 1969-70

sono ammessi ai corsi degli ISEF. Mi pare che il ministero; però, potrebbe sempre stabilire il numero degli studenti da distribuire tra i singoli istituti. Se si accetta il mio emendamento circa le sedi decentrate in modo da facilitare la frequenza del corso (che è poi l'obiettivo che noi ci proponiamo), mi sembra che si eviterebbe l'improponibilità del comma.

BRONZUTO. Vuole anche stabilire il numero ?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. No, è il ministro della pubblica istruzione che, intervenendo nella distribuzione numerica, consente la possibilità di una frequenza effettiva. Se a questo si aggiunge anche l'eventuale istituzione di sedi a livello regionale, l'obiettivo che perseguiamo potrà facilmente essere raggiunto. Mi sembra che questo sia il concetto da accogliere; altrimenti potrebbe accadere che tutti gli studenti si riversino sugli ISEF, i quali non sarebbero in grado di tenere i corsi. Questa è una maniera di disciplinare, quel tipo di dittatura che si è detto esistere nell'ambito degli ISEF. Mi sembra quindi che, lungi dall'essere improponibile, l'emendamento favorirebbe la frequenza da parte di tutti gli insegnanti di cui ci stiamo occupando.

BRONZUTO. Signor Presidente, secondo me, questo emendamento aggiuntivo è improponibile sia nella forma indicata dal Governo, sia in quella indicata dal relatore.

Gli ISEF secondo la norma testé approvata, sono tenuti ad accettare le domande di questi insegnanti, ed anche — stiamo attenti — degli idonei. Noi non possiamo quindi porre alcuna limitazione, né dare facoltà al ministro di indicare alcun numero. Io, infatti, posso fare domanda a Milano, perché mi conviene frequentare a Milano; ma se il ministro dice che gli iscritti a Milano devono essere cinquecento, ed io sono il cinquecentunesimo ISEF non mi accetta, ed allora sarò costretto a fare la domanda all'Istituto di Torino, e, se neanche questo mi accetta, a quello di Palermo, e così via.

Altra cosa è l'organizzazione dei corsi a cura dell'ISEF, il quale li strutturerà in base al numero delle domande che ha dovuto accettare. Se a Milano ci saranno 3.000 iscritti, l'ISEF di quella città vedrà come organizzare i corsi per 3.000 persone, o, eventualmente, penserà a decentrarli. Io non posso essere ob-

bligato ad iscrivermi a Palermo, se Milano non mi accetta! E se mi rifiuta anche Palermo? Queste sono incongruenze assurde.

PRESIDENTE. Il Governo?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho già detto che l'articolo 24 della legge istitutiva degli ISEF demanda al ministro la determinazione annuale del numero dei posti presso ogni istituto.

Ora, essendovi qui un bando straordinario...

TEDESCHI. Non c'è più un bando!

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma un bando dovrà comunque essere fatto, una iscrizione dovrà comunque avvenire. Anche nel testo che abbiamo approvato si dice che, in base a determinate norme, gli ISEF sono autorizzati ad iscriverne ... eccetera. Gli istituti dovranno pure accertare, per esempio, quanto meno se queste persone che si vogliono iscrivere hanno un titolo di studio valido.

Il ministro, quindi, stabilisce il numero degli allievi per ogni istituto, e ripartisce il contingente delle domande presentate. Ora, se si stabilisce che le domande dovranno essere tutte accolte qualora si verifichi il possesso da parte degli aspiranti di certi requisiti base (che non sono indicati e che dovranno essere determinati), avendo così eliminato soltanto l'aleatorietà che può derivare da un esame, bisognerà stabilire quanti posti vengono assegnati all'ISEF di Roma, quanti a quello di Milano, e così via.

BRONZUTO. Ma è proprio questo che è impossibile!

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma il decreto che il ministro ha già fatto (e che farà quest'anno, come l'anno prossimo) riguarda il bando normale. Qui abbiamo invece un contingente straordinario di iscrizioni. Il ministro interviene e stabilisce: «Tanti posti all'ISEF di Roma, tanti all'ISEF di Milano», e così via.

BRONZUTO. Ma se il ministro ha stabilito per Milano 500 posti, e le domande sono 800, cosa accade delle 300 che non trovano accogliamento? Che fanno queste persone, si iscrivono a Palermo? Lo vorrei sapere. E se le rifiuta anche Palermo?

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che il relatore avesse anche presentato un emendamento aggiuntivo, inteso appunto ad agevolare la frequenza dei corsi. Se stabiliamo questo criterio, guideremo il ministro nella sua determinazione. Potremmo dunque dire che, sulla base delle domande pervenute a ciascun istituto, il ministro determinerà il numero delle iscrizioni.

BRONZUTO. Il ministro, cioè, le conta, queste domande!

PRESIDENTE. Ritengo che il dettato del quarto comma proposto dal Governo non sia incompatibile con l'emendamento Bronzuto ed altri in precedenza approvato.

BRONZUTO. È incompatibile, in quanto è saltato il principio del numero chiuso e quindi il ministro non può stabilire alcun numero.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non facciamo confusione: il numero chiuso non è saltato perché in sostanza il numero si determina sulla base degli aventi diritto a questa iscrizione straordinaria, che sono i soggetti indicati nel primo comma. Ora, proprio perché l'ordinamento degli ISEF prevede un numero chiuso, se non altro per ragioni pratiche, organizzative, bisogna distribuire questo numero globale di potenziali iscritti tra i diversi ISEF. Ciò ha un suo valore ed un suo significato, quindi insisto per il mantenimento di questo comma, pur con tutte le garanzie che si vogliono dare per armonizzarlo con quanto la Commissione ha già votato; si potranno cioè stabilire misure per agevolare la frequenza, come ha detto il relatore, oppure prevedere diverse valutazioni per i diversi istituti, per cui, ad esempio, l'ISEF di Milano potrebbe avere una o più sezioni.

BRONZUTO. Questo è un problema diverso.

PRESIDENTE. Come ripeto, a mio giudizio questo quarto comma è perfettamente compatibile con l'emendamento Bronzuto ed altri già approvato.

GRANATA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Signor Presidente, la questione è o formale o sostanziale. Se è formale, come mi è parso di ricavare dalle dichiara-

zioni dell'onorevole sottosegretario, non credo che valga la pena di perdere troppo tempo. Il sottosegretario, cioè, ha precisato l'esigenza che il ministro stabilisca con suo decreto il numero di frequentanti da distribuire tra i diversi ISEF, in ottemperanza ad una posizione da cui non si può derogare. Ma l'onorevole Buzzi ha aggiunto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bronzuto, il numero dovrà essere fissato *a posteriori*, in modo da garantire a tutti gli aventi diritto la certezza della frequenza all'ISEF.

A me sembra si tratti di una questione puramente formale, sulla quale potremmo anche metterci d'accordo. Potrebbero esserci difficoltà di ordine pratico: come può il ministro, al momento dell'emanazione del bando, sapere quanti sono gli aventi diritto? Ma difficoltà di questo genere sarà lo stesso ministro a risolverle.

Se invece la questione è sostanziale, diventa estremamente grave il mantenimento di quel vostro comma, perché faremmo rientrare dalla finestra quello che abbiamo scacciato dalla porta. Infatti se diamo al ministro il potere di stabilire *a priori* il numero chiuso per i diversi ISEF in forza di una serie di considerazioni di ordine pratico, poiché saranno gli ispettori a suggerire al ministro quale dovrà essere questo numero, gli altri aventi diritto non potranno iscriversi e perderanno così tutti i diritti che derivano loro dalla legge nel suo complesso.

Pertanto occorre chiarire preliminarmente questo punto prima di votare. In verità sussiste la perplessità sul modo in cui il numero potrà essere stabilito, ma il diritto dev'essere garantito. Se tale garanzia non c'è, questo emendamento dev'essere approvato, in coerenza con quello precedentemente approvato, perché se l'accesso non sarà consentito a tutti, ciò inficierà la validità del provvedimento stesso. Ecco perché sostengo, signor Presidente, in contrasto con la sua tesi, che l'emendamento è improponibile; se ella insiste per la votazione, tenga conto che questa Commissione, per coerenza con se stessa, non può che approvare l'emendamento Bronzuto pressivo del numero chiuso, altrimenti nascerà un conflitto tra le posizioni emerse nel corso della discussione.

BADALONI MARIA. A me sembra che abbia trovato consenso dare a quanti hanno insegnato e insegnano « educazione fisica », pur senza avere il titolo di studio richiesto, la possibilità di mettersi in regola frequentando l'ISEF. Ora, non possiamo limitare que-

sta possibilità. Potremmo rendere possibile anche il decentramento di appositi corsi, prevedendo che l'istituto che non riesca ad accogliere gli iscritti nella sua sede possa, con l'approvazione del ministero, organizzare il corso in altra sede. Del resto non possiamo costringere un istituto che può accogliere 200 iscritti ad accoglierne 800: quindi è opportuno decentrare là dove sia possibile, tanto più che sarà richiesto (secondo la legge in esame) il comando di insegnanti di educazione fisica statali, dei quali ci si potrà avvalere in sedi diverse.

GIORDANO. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente sull'esistenza di un mio emendamento che stranamente, e forse anche paradossalmente, nonostante abbia un suo contenuto, è più lontano di quello che chiede la soppressione del comma in esame. Infatti qualora il comma fosse soppresso, come richiede l'emendamento in discussione, verrebbero rimesse in vigore le norme dell'articolo 24 della legge del 1958.

PRESIDENTE. Ma vi è la deroga del comma secondo!

GIORDANO. Ma la deroga non è relativa al numero di posti, mentre con il mio emendamento si richiede che anche per quanto riguarda la definizione dei posti, l'articolo 24, secondo comma, venga abrogato. Per questo trovo che il mio emendamento è ancora più lontano dalla semplice soppressione del comma in esame.

SPITELLA. Il ministero deve fissare ogni anno il numero dei posti che vengono messi a concorso per gli aspiranti normali.

Dobbiamo trovare una formulazione che permetta di arrivare allo scopo di mandare questi nuovi posti automaticamente a ciascun ISEF, maggiorati di tante unità quanti sono i richiedenti che si trovino in possesso dei requisiti per la nomina a tempo indeterminato.

Troviamo una formulazione in questo senso, e verrà meno ogni obiezione.

BRONZUTO. Dobbiamo riesaminare i due emendamenti al fine di renderli conciliabili.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti, al fine di concordare un testo che sia valido e comprensibile.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,40).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1970

PRESIDENTE. La seduta è riaperta. Pre-go l'onorevole Spitella di dar lettura dello emendamento che sarebbe stato concordato.

SPITELLA. Insieme ad altri colleghi si è concordato di aggiungere al quarto comma aggiuntivo proposto dal Governo le seguenti parole, che dovrebbero essere votate per di-visione:

« Il contingente sarà di entità non infe-riore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica pos-sono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la frequenza ».

BRONZUTO. Siamo favorevoli all'emenda-mento concordato.

PRESIDENTE. Do lettura nuovamente del quarto comma aggiuntivo presentato dal Go-verno:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto supe-riore di educazione fisica potrà immatrico-lare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Spitella e Bronzuto propon-gono di aggiungere, alla fine del predetto comma, le seguenti parole:

« Il contingente sarà di entità non infe-riore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto ».

Pongo in votazione il suddetto periodo.

(È approvato).

Gli onorevoli Giuseppe Reale, Giomo, Gior-dano e Racchetti propongono di aggiungere, alla fine dell'emendamento testé approvato, le seguenti parole:

« Gli istituti superiori di educazione fisica sono tenuti ad organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regio-nalmente, al fine di agevolarne la frequenza ».

REALE GIUSEPPE, Relatore. La finalità che si propone l'emendamento è più che evi-dente: consentire cioè a tutti coloro che si sono iscritti la possibilità della frequenza. È chiaro che si tratta di un problema organiz-zativo di estrema importanza. Al riguardo vo-

gliamo introdurre con legge un criterio che, altrimenti, potrebbe essere disatteso dagli ISEF.

Ho sentito che alcuni colleghi propongono di sostituire le parole « sono tenuti » con « pos-sono ». Non avrei nulla in contrario, se non fosse che l'esperienza passata ci ha dimostrato la notevole differenza che sussiste tra una fa-coltà ed un obbligo. Certo, anch'io ho delle perplessità, in quanto non so se giuridica-mente possiamo obbligare gli ISEF ad orga-nizzare questi corsi. Tuttavia vorrei fare ri-levare che, con il comma successivo, si dà la autorizzazione a comandare presso questi isti-tuti superiori settanta insegnanti: e ritengo che, come contropartita a questa disposizione, abbiamo il diritto di chiedere che gli ISEF — anche si tratta di enti non statali — adempia-no a questa funzione.

L'emendamento presentato tende a garan-tire la frequenza dei corsi da parte di tutti coloro che si iscrivono agli ISEF. Non vedo come si potrebbe, modificando il testo, ga-rantire l'effettiva realizzazione di questi centri.

Chi si iscrive ai corsi, infatti, in genere è occupato con l'insegnamento, non può quindi affrontare notevoli spostamenti per raggiun-gere gli Istituti superiori attualmente ope-ranti. Bisogna trovare il modo affinché, ac-canto agli istituti centrali attualmente esi-stenti, sorgano dei centri in altre sedi, con possibilità concreta di frequenza per coloro che vi risiedono. Diversamente, il nostro sforzo verrebbe frustrato.

BUZZI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Credo sia opportuno ri-chiamare all'attenzione della Commissione il fatto che gli ISEF non si identificano con dei « corsi »: essi sono degli istituti, e quindi di-spongono di un complesso di attrezzature, or-ganizzano corsi, seminari, lavori di gruppo, alla stregua delle facoltà universitarie pro-priamente dette.

In secondo luogo, va tenuto presente che undici di questi ISEF sono istituti pareggiati: pertanto il nostro potere di intervento deve essere comunque rispettoso della loro auto-nomia.

Per queste ragioni, non ritengo si faccia cosa opportuna intervenendo con la forza della legge, sostituendo la nostra volontà a quella che deve essere la valutazione discre-zionale da parte degli ISEF. In conclusione, sono disposto ad esprimere parere favorevole, a nome del Governo, su questo emendamento, di cui condivido le finalità, a condizione che

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1970

sia detto: « Gli Istituti superiori di educazione fisica possono organizzare i corsi... », anziché « sono tenuti ».

PRESIDENTE. Onorevole Reale Giuseppe, accetta la modifica proposta dal Governo?

REALE GIUSEPPE, Relatore. È una modifica che trasforma un obbligo in un invito. Comunque la accetto.

RAICICH. Vorrei dire, esprimendo un punto di vista personale, che sono più favorevole alla formulazione originaria proposta dall'onorevole Reale Giuseppe. Mi rendo conto delle difficoltà derivanti dal carattere non statale di questi istituti, ma credo che la nostra preoccupazione maggiore debba essere quella di garantire una seria ed effettiva possibilità di frequenza agli aventi diritto. Ora, è evidente che, se un professore insegna educazione fisica, poniamo a Belluno, e l'ISEF non istituisce un corso in una sede che si trovi ad una distanza ragionevole da quel centro, egli non ha più la possibilità di frequenza.

Bisogna sempre ricordare che ci troviamo di fronte ad una figura di studente-lavoratore, che nel contempo insegna e frequenta i corsi. Occorre che il legislatore tenga conto di questa realtà: e può farlo ricorrendo allo strumento legislativo, impegnando, con una norma di carattere imperativo (se la parola non dispiace) gli ISEF a rendere concreta una prospettiva altrimenti solo ipotetica. Io mi domando: cosa succederà se un ISEF, nonostante il nostro invito, non istituirà corsi decentrati? La risposta è ovvia: gli insegnanti dovranno frequentare corsi in sedi molto distanti, col rischio continuo di perdere il posto.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Ritengo che, dal punto di vista giuridico, sia più corretta la tesi del Governo.

BADALONI MARIA. Io penso che, quando arriveranno le iscrizioni, gli ISEF si vedranno costretti a decentrare i corsi. Sono dell'avviso, pertanto, che accogliendo la proposta dell'onorevole sottosegretario, in sostanza, si riesce ad aggirare lo scoglio giuridico, mentre gli effetti, sul piano pratico, rimangono gli stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Reale Giuseppe ed altri, modificato nel senso indicato dal Governo, e del quale do lettura in tale nuova formulazione:

« Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi

anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la frequenza ».

(È approvato).

Do lettura del quinto comma aggiuntivo all'articolo 1 presentato dal Governo:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative ».

TEDESCHI. Siamo contrari a questo emendamento aggiuntivo. In effetti, stiamo conducendo un discorso che a volte sembra privo di logica. Consideriamo la questione degli ISEF: non sembra abbiano molte disponibilità, non si sa se riusciranno ad organizzare effettivamente i corsi; adesso si viene a dire che i professori li deve fornire lo Stato: mi pare che, a questo punto, sarebbe meglio abolire questi istituti e addossare allo Stato l'onere di preparare i professori di educazione fisica.

Non si vede perché si dovrebbe mantenere in piedi questa situazione di dover comandare professori di ruolo, presso istituti superiori di educazione fisica pareggiati.

Credo che se non provvederà lo Stato a comandare detti professori, questi istituti si rivolgeranno a comuni e province.

RAICICH. A quanto mi risulta il personale docente degli ISEF non è esclusivamente personale di educazione fisica, ma comprende anche medici, psicologi, o altre persone che normalmente vengono prese con contratto, oppure dalle università.

Allora o noi affrontiamo - e non mi pare che questa sia la sede adatta - il problema degli organici per questi corsi, o non vedo perché bisogna istituire questi comandi, per questi settanta insegnanti, che non sono certo tutto il personale necessario per l'organizzazione di questi corsi.

Mi associo perciò alla proposta di sopprimere questo comma, demandando ad altra iniziativa il problema degli organici degli ISEF.

BADALONI MARIA. Se si devono organizzare i corsi decentrati, come si fa?

GRANATA. Perché, gli ISEF non possono assumere il personale qualificato?

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Per restare nella concretezza della situazione, vorrei ricordare che un numero così elevato di frequentanti richiede un numero adeguato di insegnanti. Quindi esprimo parere contrario all'emendamento presentato, mentre sono favorevole al testo presentato dal Governo.

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo raccomanda l'accoglimento di questo emendamento, che si giustifica con delle ragioni organiche, riguardanti proprio le discipline che sono qui indicate, che sono quelle per le quali gli ISEF manifestano una certa difficoltà. Si tratta, cioè, delle discipline tecnico-addestrative, mentre per le altre discipline gli incarichi di insegnamento possono essere dati anche allo stesso personale di ruolo, per più di un corso.

Per questi motivi pregherei la Commissione di approvare l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma aggiuntivo, presentato dal Governo, per il quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta dopo l'approvazione degli emendamenti testè esaminati.

ART. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale del 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69 agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-70 deve intendere a tempo indeterminato sempreché dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 della proposta di legge Caroli ed altri:

ART. 2.

Coloro che siano iscritti per l'anno accademico 1968-69 agli appositi corsi istituiti presso gli istituti superiori di educazione fisica previsti dall'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, nonché coloro che, già inclusi negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 ed in possesso alla data del 30 settembre 1966 di almeno un triennio di servizio con qualifica non inferiore a valente, fossero iscritti per l'anno accademico 1966-67 e siano iscritti per l'anno 1968-69 ai normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica, sono inclusi nella graduatoria provinciale relativa agli insegnanti non abilitati di educazione fisica dopo l'ultimo aspirante fornito di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione.

ART. 3.

Coloro che, avendo ottenuto, per l'anno scolastico 1968-69, la nomina di cui al precedente articolo 1, abbiano prestato servizio per il periodo indicato nell'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 e non rientrino tra il personale contemplato dall'articolo 2 della presente legge, sono inclusi nella graduatoria provinciale dei non abilitati relativa all'insegnamento di educazione fisica dopo gli aspiranti di cui al medesimo articolo 2.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo di tali articoli.

Ne do lettura:

« Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, sempreché dimostrino di essere iscritti agli Istituti superiori di educazione fisica.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76 ».

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo articolo.

BRONZUTO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro, in quanto questo articolo si muove nella logica, che abbiamo sempre contraddetto nella discussione generale.

CANESTRI. Dichiaro che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo degli articoli 2 e 3 della proposta di legge Caroli ed altri, di cui è stata data precedente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge Caroli ed altri, che, nella nuova formulazione, diventerà articolo 3.

« All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

“ Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione possono essere effettuati anche per i posti occupati da incaricati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ” ».

L'onorevole relatore, propone di sostituire dopo le parole « esame di abilitazione », le parole « possono essere », con la parola « sono ». Il Governo ha presentato un identico emendamento.

BRONZUTO. Dichiaro che, come già ho anticipato in sede di discussione generale, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo, che rimane così formulato:

« All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

(È approvato).

Gli onorevoli Biasini e Giomo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione istruzione e belle arti della Camera,

riaffermando la necessità di una sempre maggiore qualificazione della preparazione culturale, tecnica e professionale degli insegnanti di educazione fisica e l'opportunità di una estensione della disciplina da affidarsi

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1970

ad elementi qualificati anche nella scuola primaria oltre che di un perfezionamento dell'insegnamento ad ogni livello di istruzione

fa voti

perché sia emanato con urgenza un provvedimento per l'istituzione per iniziativa statale degli istituti superiori di educazione fisica e sia abolito il numero chiuso con decorrenza immediata ».

BUZZI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo può accettare questo ordine del giorno come raccomandazione nel quadro di una riforma dell'ordinamento relativo alla preparazione degli insegnanti di educazione fisica e nel quadro della riforma universitaria.

BIASINI. Va bene.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge **CAROLI** ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della

legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (1835).

Presenti	28
Votanti	16
Astenuti	12
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge **CAROLI** ed altri, risulta assorbita la proposta di legge **Bronzuto** ed altri (1834).

Hanno partecipato alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Biasini, Ermirero, Fusaro, Giomo, Giordano, Lettieri, Maggioni, Meucci, Pisoni, Racchetti, Romanato, Schiavon, Spitella e Vaghi.

Si sono astenuti:

Bini, Bronzuto, Canestri, D'Angelo, Di Benedetto, Di Puccio, Granata, Levi Arian Giorgina, Pascariello, Raicich, Taormina e Tedeschi.

Sono in congedo:

Mitterdorfer e Rognoni.

La seduta termina alle 13,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO